



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER I CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

A.A. 2021/2022

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce la modalità per la determinazione della contribuzione studentesca per l'anno accademico 2021/2022.
2. Le studentesse e gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.
3. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati.

Art. 2 - Contribuzione studentesca

1. Le studentesse e gli studenti dei corsi di Laurea, dei corsi di Laurea Magistrale e dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante la corresponsione all'Università di un "contributo onnicomprensivo annuale".
2. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, tutti le studentesse e gli studenti sono tenuti al pagamento degli importi relativi all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente.
3. Sono inoltre previsti contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

Art. 3 - Importo del contributo onnicomprensivo annuale

1. Per l'anno accademico 2021/2022 l'importo del contributo onnicomprensivo annuale viene definito sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEEU), come riportato nell'Allegato 1.

Art. 4 - Esoneri e contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016

1. Le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2021/2022
 - appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEEU), valido fino al 31 dicembre 2021, inferiore o uguale a 25.000,00 euro;
 - si iscrivono ad un anno di corso inferiore o uguale a quello previsto per la durata normale del corso di studio, aumentato di uno;
 - abbiano conseguito dall'11 agosto 2020 al 10 agosto 2021 i crediti formativi universitari (CFU) riportati di seguito:



Anno di iscrizione nell'a.a. 2021/2022	CFU
Primo	-
Secondo	10
Successivo al secondo	25

sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

2. Le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2021/2022

- appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEEU), valido fino al 31 dicembre 2021, compreso tra 25.000,01 euro e 30.000 euro;
- si iscrivono ad un anno di corso inferiore o uguale a quello previsto per la durata normale del corso di studio, aumentato di uno;
- abbiano conseguito dall'11 agosto 2020 al 10 agosto 2021 i crediti formativi universitari (CFU) riportati di seguito:

Anno di iscrizione nell'a.a. 2021/2022	CFU
Primo	-
Secondo	10
Successivo al secondo	25

sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale pari al 7 per cento della quota di ISEEU eccedente 13.000,00 euro¹ arrotondato per difetto, ridotto nel seguente modo:

ISEE (X)	%Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all' importo massimo dovuto ai sensi del DM n. 1014 del 3 agosto 2021
$25.000 < X \leq 26.000$	50%
$26.000 < X \leq 28.000$	25%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

3. Le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2021/2022

- appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEEU), valido fino al 31 dicembre 2021, inferiore o uguale a 25.000,00 euro;
- si iscrivono ad un anno di corso **successivo al primo anno fuori corso**;
- abbiano conseguito dall'11 agosto 2020 al 10 agosto 2021 almeno 25 crediti formativi universitari (CFU);

sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale pari a 200,00 euro;

4. Le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2021/2022

¹ Esempio: per uno studente con un ISEE pari a 25.000,00 euro, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà pari a: $25.000,00 \text{ €} - 13.000,00 \text{ €} = 12.000,00 \text{ €} \times 7\% = 840,00 \text{ €}$.



- appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEEU), valido fino al 31 dicembre 2021, compreso tra 25.000,01 euro e 30.000,00 euro;
- si iscrivono ad un anno di corso **successivo al primo anno fuori corso**;
- abbiano conseguito dall'11 agosto 2020 al 10 agosto 2021 almeno 25 crediti formativi universitari (CFU);

sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale pari al 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000,00 euro, incrementato del 50 per cento, con un valore minimo, dell'incremento, pari a 200,00 euro ed un valore massimo pari a 250,00 euro.

Ale studentesse e gli studenti e alle studentesse che si iscrivono a seguito di trasferimento in ingresso, passaggio di corso, con abbreviazione di carriera si applicano le agevolazioni previste solo se le attività precedentemente sostenute ricadono nel periodo previsto dall'art. 4 e vengono riconosciute per un anno di corso precedente o uguale a quello di ammissione.

Art. 5 – Contribuzione studenti con iscrizione a tempo parziale

1. Per le studentesse e gli studenti iscritti in regime di tempo parziale il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo le modalità previste dall'art. 3, è ridotto nella misura del **20%** rispetto a quello previsto per le studentesse e gli studenti iscritti a tempo pieno.
2. Alle studentesse e gli studenti iscritti in regime di tempo parziale non si applicano gli esoneri e le agevolazioni previste all'art. 4.

Art. 6 - Termini e modalità di richiesta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per usufruire delle fasce di contribuzione ridotta e della contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016

1. Per usufruire delle agevolazioni contributive per l'a.a. 2021/2022, di cui agli articoli 3 e 4, le studentesse e le studentesse e gli studenti devono:
 - a) aver richiesto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ad un CAF o direttamente all'INPS, con validità fino al 31 dicembre 2021;
 - b) autorizzare l'Ateneo alla consultazione della banca dati INPS per lo scarico della DSU utilizzando l'applicativo informatico disponibile nella pagina personale dello studente del sito internet dell'Università entro la data di scadenza delle immatricolazioni, o delle iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione, indicate all'art. 11 e comunque entro il 31 dicembre 2021.

Ai fini dell'accesso ai benefici della contribuzione agevolata sarà considerato valido solo l'ISEE di tipo "Universitario" (ISEEU).

2. La richiesta della DSU deve essere presentata **entro la data di scadenza delle immatricolazioni, o delle iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione**, indicate all'art. 11.
3. Lo studente potrà presentare la DSU successivamente alle scadenze di cui al punto precedente e fino al 31 dicembre 2021, previo versamento di un diritto di mora di euro 150,00. Il diritto di mora sarà addebitato anche alle studentesse e alle studentesse e gli studenti per i quali la DSU risulterà avere una data successiva a quella prevista al punto precedente.
4. Le studentesse e le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda per sostenere l'esame di laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2020/2021, ma che non sono riusciti a concludere gli studi entro la medesima sessione di laurea, dovranno aver presentato la richiesta della DSU secondo le scadenze di cui sopra.
5. Le studentesse e le studentesse e gli studenti che non presentano la richiesta di DSU o che non rilascino il consenso alla lettura della DSU entro i termini sopra indicati, sono inseriti nella fascia di contribuzione più elevata.



6. Per le studentesse e le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio all'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Urbino, e non siano risultati beneficiari o idonei, l'Università provvede a richiedere direttamente all'INPS il valore del dato ISEEU al fine dell'inserimento nelle fasce di contribuzione agevolata.

Art. 7 - Termini e modalità di richiesta per usufruire delle fasce di contribuzione ridotta e della contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016 e per le studentesse e le studentesse e gli studenti stranieri

1. Le studentesse e le studentesse e gli studenti non residenti in Italia oppure stranieri residenti in Italia, ma non autonomi, possono accedere alla contribuzione agevolata esclusivamente dietro presentazione alla Segreteria Studenti, entro i termini di cui all' Art. 6 punti n. 2 e n. 3, di apposita istanza corredata dall'indicatore ISEEU parificato.
2. Per le studentesse e le studentesse e gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati annualmente con decreto del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione delle studentesse e delle studentesse e degli studenti stranieri nelle università italiane.
3. Le studentesse e le studentesse e gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per le studentesse e gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per le studentesse e gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici

Art. 8 - Esoneri ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 e altri esoneri

1. Sono esonerate/i totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio le studentesse e gli studenti:
 - beneficiari di borsa di studio concessa a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
 - idonee/i, ma non beneficiarie/i della borsa di studio concessa a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
 - straniere/i beneficiarie/i di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.
 - con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
2. Sono esonerate/i totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le studentesse e gli studenti:
 - mutilate/i ed invalide/i civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende un ISEEU inferiore al limite massimo per



accedere alla prima fascia della contribuzione studentesca agevolata), o figlie e figli di beneficiari della pensione di inabilità appartenenti allo stesso nucleo familiare;

- che hanno conseguito il diploma di scuola superiore con votazione di 100 e lode che si iscrivono per la prima volta all'Università;
- orfani del personale docente e tecnico amministrativo di Ateneo, in servizio al momento del decesso.

3. Sono esonerati parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le studentesse e gli studenti che presentano i requisiti indicati nella tabella seguente:

Requisiti	Agevolazione
Studentesse e studenti con invalidità compresa fra il 34% e il 65%	Pagamento dell'importo fisso corrispondente al primo scaglione per l'iscrizione i corsi di laurea/laurea magistrale con riduzione di 200,00 euro
Studentesse e studenti tra loro sorelle e/o fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare	Riduzione del 5% del contributo onnicomprensivo annuale per contemporanea iscrizione in una o più università marchigiane
Personale dipendente di Ateneo (anche in pensione)	Pagamento dell'importo fisso corrispondente al primo scaglione per l'iscrizione i corsi di laurea/laurea magistrale
Figli di dipendenti in servizio presso l'Ateneo	Riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo annuale
Figlie e figli delle e degli iscritti all'Associazione ex Alumni dell'Università degli studi di Urbino	Riduzione del 5% del contributo onnicomprensivo annuale
Secondi classificati al Campionato Nazionale delle Lingue che si iscrivono per la prima volta all'Università	Esonero dall'importo della prima rata del contributo onnicomprensivo annuale

4. Il Consiglio di Amministrazione può individuare eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.

5. Gli esoneri previsti ai punti precedenti non sono cumulabili.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione della domanda di esonero ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 o di altri esoneri

1. Per usufruire degli esoneri e delle agevolazioni di cui all'articolo 8 le studentesse e gli studenti devono presentare, ogni anno, apposita domanda alle Segreteria Studenti del proprio corso di studio, corredata dalla documentazione attestante i requisiti richiesti.
2. La domanda deve essere presentata al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione e comunque entro le scadenze indicate all'art. 11.
3. Sono esentati dalla presentazione annuale della domanda di agevolazione le studentesse e gli studenti beneficiari (o idonei) di borsa di studio concessa a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e le studentesse e gli studenti in situazione di disabilità permanente, adeguatamente certificata, che hanno già presentato domanda negli anni precedenti.



Art. 10 - Rateizzazione della contribuzione

1. Gli importi dovuti per la contribuzione studentesca sono ripartiti in quattro rate da versarsi entro le scadenze di seguito riportate:

Rata	Scadenza
I rata	all'atto dell'iscrizione/immatricolazione
II rata	1 dicembre 2021
III rata	16 marzo 2022
IV rata	29 aprile 2022

2. L'importo della I rata è di € 156,00 (di cui € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio e € 16,00 di imposta di bollo); la I rata deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione (o iscrizione ad anni successivi al primo) entro i termini di cui all'art. 11. Per i corsi ad accesso programmato la I rata va corrisposta nei termini indicati nei singoli bandi.

3. Gli importi della II, III e IV rata sono definiti sulla base del contributo annuale relativo al corso di studio di afferenza, all'anno accademico di iscrizione e all'ISEEU, se presentato.

4. I versamenti effettuati oltre i termini indicati all'art. 11 saranno gravati di un'indennità di mora pari a euro 40,00.

Art. 11 - Scadenze

Per l'anno accademico 2021/2022 l'apertura delle immatricolazioni e iscrizioni è stabilita **al 20 luglio 2021** e sono definite le scadenze amministrative indicate nella tabella seguente:

Tipologia di domanda	Termine	Termine ultimo (con pagamento del diritto di mora)
Presentazione domanda di immatricolazione e iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico <u>salvo disposizioni diverse previste dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio</u> ; <i>(viene considerata la data in cui viene effettuato il pagamento)</i>	12 ottobre 2021	21 dicembre 2021
Presentazione domanda di iscrizione o pre-iscrizione ai corsi di laurea magistrale (durata biennale), <u>salvo disposizioni diverse previste dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio</u> <i>(viene considerata la data in cui viene effettuato il pagamento)</i>	12 novembre 2021	21 dicembre 2021
termini per il conseguimento del titolo necessario al perfezionamento delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale (durata biennale) per le studentesse e gli studenti già pre-iscritti	SESSIONE STRAORDINARIA 2020/2021	-----



presentazione domanda di trasferimento in ingresso a corsi di laurea e a corsi di laurea magistrale a ciclo unico	12 ottobre 2021	21 dicembre 2021
presentazione domanda di trasferimento in ingresso a corsi di laurea magistrale	12 novembre 2021	21 dicembre 2021
presentazione domanda di trasferimento ad altro ateneo (congedo) studenti iscritti a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico (se presentata oltre il termine di scadenza lo studente è tenuto al versamento della contribuzione studentesca prevista per l'anno 2021/2022)	12 ottobre 2020	21 dicembre 2021
presentazione domanda di trasferimento ad altro ateneo (congedo), corredate dalla relativa documentazione – studenti iscritti a corsi di laurea magistrale (se presentata oltre il termine di scadenza lo studente è tenuto al versamento della contribuzione studentesca prevista per l'anno 2021/2022)	12 novembre 2021	21 dicembre 2021
presentazione domanda di passaggio di corso studenti iscritti a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico	12 ottobre 2021	21 dicembre 2021
presentazione delle domande di passaggio di corso studenti iscritti a corsi di laurea magistrale	12 novembre 2021	21 dicembre 2021
presentazione domanda di iscrizione a singole attività formative	31 marzo 2022	19 luglio 2022

NORME COMUNI

Art. 12 - Contributi particolari per servizi a domanda individuale

CONTRIBUTI PARTICOLARI DI SEGRETERIA	CONTRIBUTI	IMPOSTA DI BOLLO	IMPORTO TOTALE
Studenti Universitari			
Contributo aggiuntivo per insegnamenti on-line (quota annuale per corso di laurea)	550,00	-	550,00
Diritto di mora per pagamenti effettuati oltre le scadenze fissate dall'Ateneo	40,00	-	40,00
Diritto di mora per richiesta DSU presentata oltre le scadenze indicate all'art. 11	150,00	-	150,00
Diritto cambio indirizzo, orientamento e corso di laurea (il contributo non si applica al cambiamento di modalità di frequenza, da presenza a online e viceversa)	26,00	16,00	42,00
Diritto di trasferimento da altri Atenei	36,00	16,00	52,00
Diritto di trasferimento in uscita	234,00	16,00	250,00
Domanda di rinuncia agli studi		16,00	16,00
Domanda esame di laurea	-	16,00	16,00
Domanda pergamena di laurea		16,00	16,00



Domanda duplicato pergamena di laurea	100,00	16,00	116,00
Partecipazione al corso estivo	140,00	16,00	156,00
Laboratori (corso estivo)	120,00	16,00	136,00
Nuova iscrizione studenti già laureati, decaduti e rinunciati (con richiesta di riconoscimento attività formative)	100,00	16,00	116,00
Contributo di concorso (il contributo non è dovuto qualora la selezione sia effettuata tramite TOLC CISIA; si vedano i singoli bandi dei corsi a numero programmato)	30,00	-	30,00
Diritto fisso di ripresa degli studi (a.a. 2020-2021 con decorrenza 31 marzo 2022) (Da applicare dopo 2 anni di interruzione degli studi)	104,00	16,00	120,00
Tassa di sospensione degli studi (per ogni anno di sospensione)	104,00	16,00	120,00

Iscrizione a singole attività formative			
Singola attività formativa (prima attività)	156,00	16,00	172,00
Singole attività formative (ulteriori attività)	156,00	-	156,00
Singola attività formativa – percorso online -	226,00	16,00	242,00
Singole attività formative – percorso online – (ulteriori attività)	226,00		226,00

Art. 13 – Rimborsi

1. Lo studente può chiedere il rimborso della contribuzione studentesca erroneamente versata, in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione, purché presenti la domanda di rimborso entro e non oltre il 30 aprile 2022.
2. Lo studente che rinuncia agli studi non ha diritto al rimborso delle quote delle tasse e della contribuzione studentesca già versate.
3. I rimborsi verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sull'Iban di un conto corrente intestato o cointestato allo studente.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e successive modificazioni), per soli fini istituzionali.
2. L'informativa completa è disponibile nel sito di ateneo:
<https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative>.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Per questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i relativi diritti è possibile scrivere al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: rpd@uniurb.it e PEC: rpd@uniurb.legalmail.it

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non definito nel presente regolamento si applica la normativa nel tempo vigente in materia.



ALLEGATO n. 1

a) Scaglioni di contribuzione studentesca

Scaglione	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]
Importo I.S.E.E.U. (euro)	Fino a 18.500,00	da 18.500,01 a 30.000,00	da 30.000,01 a 70.000,00	Superiore a 70.000,01 oppure ISEEU non presentato

- b) Il contributo omnicomprensivo annuale è calcolato con le seguenti modalità ed è comprensivo dell'imposta di bollo di 16 euro e della tassa regionale per il diritto allo studio di 140 euro. Il contributo è calcolato mediante la seguente formula: $(m \times Iseeu) + q$. I valori dei coefficienti m e q sono di seguito indicati:

Studentesse e studenti iscritti in corso o al primo anno fuori corso:

Iseeu	Importo tasse		
	Area Umanistica	Area Scientifica	Conservazione e Restauro*
$\leq \text{€ } 18.500,00$	€ 753,00 (importo fisso)	€ 888,00 (importo fisso)	€ 2.138,00 (importo fisso)
da € 18.500,01 a € 30.000,00	$m1=0,042608733$ $q1=260$	$m1=0,042782646$ $q1=393$	$m1=0,116043579$ $q1=1773$
da € 30.000,01 a € 70.000,00	$m2=0,006137502$ $q2=1354$	$m2=0,006100002$ $q2=1493$	$m2=0,022987506$ $q2=4565$
$\geq \text{€ } 70.000,01$	€ 1.862,00	€ 1.998,00	€ 6.252,00

Studentesse e studenti iscritti ad anni successivi al primo anno fuori corso:

Iseeu	Importo tasse		
	Area Umanistica	Area Scientifica	Conservazione e Restauro
$\leq \text{€ } 18.500,00$	€ 853,00 (importo fisso)	€ 988,00 (importo fisso)	€ 2.138,00 (importo fisso)
da € 18.500,01 a € 30.000,00	$m1=0,049130478$ $q1=289$	$m1=0,049304391$ $q1=422$	$m1=0,116043579$ $q1=1773$
da € 30.000,01 a € 70.000,00	$m2=0,005512501$ $q2=1.598$	$m2=0,005475001$ $q2=1.737$	$m2=0,022987506$ $q2=4.565$
$\geq \text{€ } 70.000,01$	€ 2.062,00	€ 2.198,00	€ 6.252,00

- c) In considerazione della grave crisi pandemica causata da Covid-19, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo applicherà, **per l'anno accademico 2021/2022**, uno sconto del 10% sull'importo del contributo omnicomprensivo annuale agli studenti con Iseeu compreso fra € 18.500,01 e € 30.000,00. Il calcolo del contributo è calcolato mediante la seguente formula: $(m \times Iseeu) + q$. I valori dei coefficienti m e q sono di seguito indicati.



Studentesse e studenti iscritti in corso o al primo anno fuori corso:

Iseeu	Importo tasse		
	Area Umanistica	Area Scientifica	Conservazione e Restauro*
<= € 18.500,00	€ 753,00 (importo fisso)	€ 888,00 (importo fisso)	€ 2.138,00 (importo fisso)
da € 18.500,01 a € 30.000,00	m1=0,038347859 q1=234	m1=0,038504381 q1=353	m1=0,104439221 q1=1.596
da € 30.000,01 a € 70.000,00	m2=0,006137502 q2=1.354	m2= 0,006100002 q2=1.493	m2= 0,022987506 q2=4.565
>= € 70.000,01	€ 1.862,00	€ 1.998,00	€ 6.252,00

Studentesse e studenti iscritti ad anni successivi al primo anno fuori corso:

Iseeu	Importo tasse		
	Area Umanistica	Area Scientifica	Conservazione e Restauro
<= € 18.500,00	€ 853,00 (importo fisso)	€ 988,00 (importo fisso)	€ 2.138,00 (importo fisso)
da € 18.500,01 a € 30.000,00	m1=0,04421743 q1=260	m1=0,044373952 q1=380	m1=0,104439221 q1=1.596
da € 30.000,01 a € 70.000,00	m2=0,005512501 q2=1.598	m2= 0,005475001 q2=1.737	m2= 0,022987506 q2=4.565
>= € 70.000,01	€ 2.062,00	€ 2.198,00	€ 6.252,00

*Le studentesse e gli studenti iscritti al fuori corso del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali che hanno terminato le attività tecnico-pratiche di Laboratorio, devono versare un contributo omnicomprensivo annuale pari a quello previsto per le studentesse e gli studenti iscritti ai medesimi anni fuori corso dei corsi quinquennali a ciclo unico dell'Area Scientifica.